



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/22 DEL 17.03.2020

Oggetto: **Emergenza COVID-19. Regolamentazione delle attività di soccorso di base delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative Sociali. Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019 recante "Convenzione transitoria per la regolamentazione del servizio territoriale di soccorso di emergenza-urgenza 118", che approva lo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di base da parte delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali per conto dell'Agenzia Regionale per l'Emergenza urgenza della Sardegna (AREUS).

Lo schema di convenzione è adottato in via transitoria, nelle more dell'adozione dello schema di convenzione attuativo delle disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore e fino alla piena operatività di tutti i relativi decreti attuativi, per lo svolgimento dell'attività di soccorso territoriale di base da parte delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS.

La citata deliberazione prevede gli adempimenti e i requisiti che le Associazioni e le Cooperative devono possedere per l'attività di soccorso territoriale di base e stabilisce che per ciascuna postazione è prevista una équipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori.

L'Assessore rileva che alla luce dell'emergenza COVID-19 in Sardegna, tenuto conto delle criticità nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) a livello nazionale e regionale e al fine di ridurre al minimo il numero degli operatori a potenziale rischio, ritiene necessario prevedere la possibilità di derogare alla composizione standard dell'équipe e stabilire che i mezzi di soccorso di base possano, secondo le indicazioni delle Centrali operative, per il periodo dell'emergenza fino a comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, essere dotati di due soli operatori, ed in particolare il soccorritore e l'autista soccorritore.

Per quanto premesso, l'Assessore, propone di integrare l'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019, al comma 1, dell'art. 4 "Requisiti del personale volontario", prevedendo oltre alla composizione standard quella suddetta.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/22
DEL 17.03.2020

DELIBERA

- di stabilire che, durante l'emergenza COVID-19, è temporaneamente integrato il comma 1, dell'articolo 4 "Requisiti del personale volontario" dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019, prevedendo che, oltre alla composizione standard dell'equipe, i mezzi di soccorso di base possano, secondo le indicazioni delle Centrali operative, essere dotati di due soli operatori, ed in particolare il soccorritore e l'autista soccorritore;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di comunicare, al termine dell'emergenza COVID-19, il ripristino del requisito originario previsto dall'art. 4 "Requisiti del personale volontario" dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/35 del 22.2.2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas